



Dott. Maurizio La Commara
Consulente del lavoro

20861 Brugherio (MB) - Via Tre Re, 9
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) - Via G. Ferraiolo, 19/9

www.lacommara.com

tel. 039.28.76.048 fax: 039.28.75.635

tel/fax: 081.529.48.84

A tutti i clienti

in indirizzo

[n. 072013]

[Luglio 2013]

INTERVENTI URGENTI PER IL RILANCIO DELL' ECONOMIA E PER LA PROMOZIONE DELL' OCCUPAZIONE

(Decreto Legge 69/2013 - Decreto Legge 76/2013)

In attesa della loro definitiva conversione in legge e degli inevitabili chiarimenti, veniamo brevemente a riepilogare ed evidenziare alcune delle principali novità del **Decreto Legge 69/2013** contenente interventi per il rilancio dell' economia (in vigore dal 22.06.2013) e del **Decreto Legge 76/2013** contenente interventi urgenti per la promozione dell' occupazione (in vigore dal 29.06.2013):

- **SEMPLIFICAZIONI**: sono previste semplificazioni relativamente al rilascio del DURC, agli adempimenti formali in materia di lavoro, alla responsabilità solidale negli appalti ed in tema di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto nonché del certificato di parto o di interruzione della gravidanza.
E' stata altresì prevista la definitiva abrogazione del 770 mensile (la cui entrata in vigore è stata sempre prorogata).
- **INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI**: a determinate condizioni ed entro determinati limiti viene introdotta la decontribuzione per massimo 18 mesi nei confronti di imprese che assumano giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (l' incentivo non è ancora operativo).
- **APPRENDISTATO**: al fine di promuoverne una maggiore diffusione, entro la fine del prossimo mese di settembre saranno introdotte norme di semplificazione del contratto di apprendistato.

- GIOVANI E LAVORATORI DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA: viene istituita presso il Ministero del Lavoro un' apposita Struttura di Missione con compiti di promuovere la loro ricollocazione nel mercato del lavoro (dotazione di €. 40.000 per il 2013 e €. 100.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015).
- CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: viene abolito l' obbligo di comunicazione al Centro per l' Impiego in caso di prosecuzione del contratto oltre la scadenza del termine per massimo 30 o 50 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi e lo stacco tra due contratti a tempo determinato torna ad essere di 10 o 20 giorni (i CCNL possono ridurre ulteriormente i termini) a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi.
- CONTRATTI INTERMITTENTI: viene previsto un limite massimo di utilizzo (chiamate al lavoro successivamente all' entrata in vigore del Decreto) pari a 400 giornate in 3 anni superate le quali il contratto diviene automaticamente un contratto indeterminato a tempo pieno.
- VOUCHER: cambia la denominazione che passa da "lavoro accessorio di natura meramente occasionale" a "lavoro accessorio".
- CONVALIDA DIMISSIONI: la procedura prevista per la convalida delle dimissioni è estesa anche ai lavoratori a progetto ed agli associati in partecipazione.
- LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO: non rientra nelle ipotesi in cui è previsto il ricorso alla Procedura di Conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati da datori di lavoro con più di 15 dipendenti introdotta dalla Riforma Fornero.
- RESPONSABILITA' SOLIDALE DEL COMMITTENTE NEGLI APPALTI: vi rientreranno anche gli obblighi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi.

VISITE MEDICHE PER APPRENDISTI E MINORI

(Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013)

Il c.d. Decreto del Fare ha previsto che, fermo restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/2008, a decorrere dal 22 giugno 2013 sono da considerarsi abrogate le disposizioni in relazione all' obbligatorietà delle visite mediche preventive all' assunzione di lavoratori minori ed apprendisti.

DETAZZAZIONE DEI COMPONENTI ACCESSORI ALLA RETRIBUZIONE E SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

(INPS, Circolare n. 73 del 03.05.2013 – INPS, Messaggi nn. 10127 del 21.06.2013 e 10357 del 27.06.2013)

In attuazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.15/2013 e dalla Circolare 11/E dell' Agenzia delle Entrate, le parti sociali continuano a sottoscrivere accordi il cui recepimento potrà consentire la **detassazione dei componenti accessori alla retribuzione**.

In particolare, i suddetti accordi sono stati sottoscritti recentemente per i Professionisti (accordo di Confprofessioni del 13 giugno) e nei settori del Turismo (25 giugno) e del Terziario (accordi di Confcommercio del 20 giugno e di Confesercenti del 2 luglio).

L' INPS ha reso noto che fino alle ore 23.00 di giovedì 25 luglio sarà possibile trasmettere le domande utili per richiedere lo **sgravio contributivo per l' incentivazione della contrattazione di secondo livello** relativamente agli importi corrisposti nell'**anno 2012**. L' Istituto ha altresì **rideterminato il tetto retributivo** sul quale opera il beneficio della decontribuzione elevandolo dal 2,25% al 2,50% per il **2010** ed al 2,60% per il **2011** della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

COLLABORATORI FAMILIARI

(Ministero del Lavoro, Circolare n. 10478 del 10.06.2013)

il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle **prestazioni di natura occasionale rese dal familiare** nell' ambito dei settori dell' Artigianato, dell' Agricolture e del Commercio.

In particolare, sono individuati i presupposti affinché la collaborazione dei familiari sia da considerarsi meramente occasionale e, pertanto, non soggetta ad alcun obbligo nei confronti dell' Istituto previdenziale competente oppure da ricondurre al rapporto di lavoro subordinato (ad avviso di chi scrive permangono, qualora ne ricorrano i presupposti, gli obblighi assicurativi INAIL).

Il Ministero del Lavoro ritiene, infatti, che ci si trovi di fronte a prestazioni lavorative svolte in virtù di obbligazioni morali basate sul legame affettivo e solidaristico proprio del contesto familiare e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Innanzitutto, sono da considerarsi generalmente come occasionali le prestazioni rese da **pensionati** e da familiari **impiegati full time** presso altro datore di lavoro.

In questi casi si ha una presunzione di occasionalità che può essere rimossa dall' ispettore solamente in presenza di puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo ed incontrovertibile.

Nei restanti casi di prestazioni rese dal coniuge, dai parenti e dagli affini entro il 3° grado (4° grado nel settore agricolo) si è ritenuto opportuno legare il carattere dell' occasionalità al limite quantitativo di 90 giornate lavorative nell' anno solare.

Le 90 giornate possono anche essere frazionate in 720 ore (sempre nel corso dell' anno solare).

Il mancato rispetto dei suddetti parametri quantitativi dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo attraverso la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite delle 90 giornate o delle 720 ore annue.

Infine, il Ministero del Lavoro richiama i consueti criteri sino ad ora utilizzati nell' eventualità (non preclusa dalla Circolare in esame) che il familiare sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher.

ASPI

(Ministero del Lavoro, Decreto del 29.03.2013 - INPS, Messaggio n. 10358 del 27.06.2013)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del **Ministero del Lavoro** che consente la **liquidazione in un' unica soluzione dell' indennità mensile Aspi o mini-Aspi** per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite nei confronti dei lavoratori che intendono intraprendere un' attività di lavoro autonomo o avviare un' attività imprenditoriale o associarsi in cooperativa.

Per ovvi motivi, l' indennità dovrà essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo dell' indennità anticipata.

Facendo seguito alla circolare n. 44 dello scorso mese di marzo l' **INPS** ha ritenuto utile fornire le seguenti ulteriori precisazioni in merito al nuovo **contributo dovuto sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013:**

- **Oggetto del contributo:** i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.
- **Anzianità aziendale:** premesso che il contributo è pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, quest' ultima deve essere presa in considerazione solamente se maturata in relazione all'interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Eventuali pregressi periodi a termine saranno inclusi solamente laddove sia intervenuta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, oppure nei casi in cui si sia dato luogo alla restituzione del contributo 1,40% (situazione che, comunque, comporta una stabilizzazione al termine del contratto a termine o nei 6 mesi successivi).
- **Periodo di prova:** il contributo è dovuto in caso di recesso da parte del datore di

lavoro.

- **Lavoro intermittente:** per i lavoratori intermittenti (con o senza disponibilità) i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale.
- **Anzianità aziendale e vicende del rapporto di lavoro:** nelle ipotesi di sospensione per aspettativa non retribuita, si precisa che dette situazioni non vanno considerate ai fini della determinazione dell'anzianità aziendale mentre nei confronti dei lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex articolo 2112 c.c. deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l'azienda cedente.
- **Interruzioni di rapporti di lavoro da parte degli organi delle procedure concorsuali:** le aziende soggette alla legge 223/91 saranno tenute al versamento del contributo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il contributo è invece dovuto sin dalle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a far tempo dal 1 gennaio 2013 per le aziende non soggette alla legge 223/91.

Infine, resta confermato che l'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es: in caso di licenziamento intervenuto nel mese di luglio il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese di settembre).

LAVORATORI A CHIAMATA

**(Ministero del Lavoro, Decreti del 27.03.2013 e del 25.06.2013 -
Ministero del Lavoro, Circolare n. 27 del 27.06.2013)**

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 sono entrate in vigore, a decorrere dal 3 Luglio, le nuove modalità di comunicazione dei lavoratori a chiamata.

In particolare, la comunicazione preventiva in caso di chiamata del lavoratore intermittente potrà essere effettuata attraverso una delle seguenti modalità:

- **Con e-mail (anche non certificata) da inviarsi all'indirizzo INTERMITTENTI@MAILCERT.LAVORO.GOV.IT** allegando all' e-mail, il nuovo modello "UNI Intermittente".
- **Utilizzando il portale www.cliclavoro.gov.it.**
- **Inviando un SMS al numero 339-9942256.**

Quest' ultima modalità di comunicazione è utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione lavorative da rendersi entro e non oltre 12 ore dalla comunicazione.

Analogamente al precedente sistema di comunicazione il datore di lavoro deve registrarsi preventivamente al portale www.cliclavoro.gov.it evidenziando il numero di cellulare che utilizzerà per inviare l' sms.

L' annullamento delle comunicazioni effettuate nel rispetto delle sopradescritte modalità

potrà avvenire esclusivamente tramite e-mail da inviarsi all' indirizzo
INTERMITTENTI@MAILCERT.LAVORO.GOV.IT oppure riprendendo il modello on-line
precedentemente inviato avendo cura di selezionare le prestazioni da annullare nonché il tasto
"annullamento".

Solamente in caso di **malfunzionamento del servizio informatico** si potrà adempiere all'
obbligo inviando a mezzo **fax** il Modello "UNI Intermittente" alla competente Direzione
Territoriale del Lavoro.

Sempre in tema di lavoro accessorio si ritiene opportuno ricordare che:

- **il 19 luglio 2013 termina il regime transitorio con la conseguenza che tutti i contratti di lavoro a chiamata stipulati precedentemente all' entrata in vigore della riforma Fornero e non conformi alla nuova normativa cesseranno ex lege di produrre effetti tra le parti.**
- è stato ribadito il divieto di stipulare questa fattispecie di contratto da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

VOUCHER PER SERVIZI DI ASILO NIDO

(INPS, Messaggio n. 8063 del 16.05.2013 – INPS, Comunicati Stampa del 02.07.2013 e del 04.07.2013)

Come precisato nella nostra precedente comunicazione di giugno, l' INPS ha fornito le istruzioni operative relativamente al bando al quale le strutture che erogano servizi per l' infanzia potranno partecipare, nel periodo dal 31 maggio al 5 luglio, al fine di accreditarsi ed essere successivamente in grado di erogare i propri servizi alle madri che ne facciano richiesta permettendo loro di usufruire del contributo mensile di €. 300 previsto dalla Riforma Fornero.

Successivamente, **l' Istituto ha reso operativo l' accesso al beneficio** attraverso apposita domanda d presentarsi, esclusivamente nel periodo dal 2 luglio all' 11 luglio 2013, **da parte delle lavoratrici interessate** attraverso il canale WEB-servizi telematici (accessibili tramite il proprio PIN personale dal portale dell'Istituto - www.inps.it - attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia).

Ai fini della definizione della graduatoria per l' ammissione al beneficio farà fede la data e l'orario di invio, così come recepiti dal sistema informatico e riportati nella ricevuta di invio. La graduatoria sarà pubblicata dall'INPS sul proprio sito internet entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande (11 luglio) e sarà definita tenendo conto dell'ISEE, con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

NOVITA' LAVORO

(L. n. 71 del 24.06.2013 – Ministero del Lavoro, Circolari nn. 20 del 06.06.2013, 4119 del 28.06.2013, 4175 del 02.07.2013 - Ministero del Lavoro, Nota n. 12059 del 02.07.2013 - INPS, Messaggio n. 10385 del 27.06.2013 - INAIL, Nota n. 725 del 22.01.2012)

Concludiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

- La Legge 71/2013 ha aumentato l' imposta di bollo da €1,81 ad €2,00 e da €14,62 ad €16,00.
- Il Ministero del Lavoro è intervenuto:
 - chiarendo che la CIGS a seguito di cessazione parziale o totale dell' attività può essere prorogata di ulteriori 12 mesi nell' eventualità che venga accertato un concreto avvio del piano biennale di gestione degli esuberanti con azioni dirette al ricollocamento ed alla formazione per il reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro.
 - prorogando al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per presentare istanze dirette a permettere l' accesso in Italia di lavoratori formati all' estero ed a convertire permessi di soggiorno rilasciati da altri stati dell' UE.
 - Precisando che, a seguito dell' ingresso nell' Unione Europea della Croazia, il Governo ha ritenuto opportuno avvalersi del regime transitorio di due anni prima di liberalizzare completamente il lavoro subordinato dei cittadini croati. Rimangono privi di limitazione i lavoratori autonomi, domestici, stagionali, altamente qualificati ed i ricercatori.
 - rivalutando del 9,6%, a decorrere dall' 01.07.2013, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre normative in materia.
- l' INPS ha comunicato che per il corrente anno la scadenza dei versamenti della contribuzione eccedente il minimale relativamente alle Gestioni artigiani e commercianti e la Gestione separata (liberi professionisti) è stata prorogata dal 17 giugno all'8 luglio. È altresì prevista la possibilità di effettuare i versamenti dal 9 luglio al 20 agosto 2013, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
- l' INAIL ha confermato la definitiva entrata in vigore, dal 1° luglio 2013, della nuova procedura telematica di denuncia infortuni (vedasi precedente comunicazione di Marzo).

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.05.2013 al 14.06.2013. Il coefficiente è pari a 0,906690%.

STUDIO LA COMMARA DOTT. MAURIZIO
CIRCOLARE PUBBLICATA SUL SITO WWW.LACOMMARA.COM